



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.1165/09

Reg.Dec.

N. 8942 Reg.Ric.

ANNO 2003

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8942 del 2003 proposto dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (Biverbanca) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Mario Contaldi e Francesco Pollini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma via Pierluigi da Palestrina n. 63;

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Giovanna Scollo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma viale Giulio Cesare n. 14;

e nei confronti

della Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.S.L. n. 47 di Biella, in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Angeletti e Stefano Vinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Emilia n. 88;

nonché

della Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.S.L. n. 51 di Novara, in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Agnesina e Rodolfo Polchi ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma viale delle Milizie n. 138;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n.678/2003, in data 8 maggio 2003, resa tra le parti;

visto il ricorso in appello con relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, nonché delle Gestioni Liquidatorie delle U.S.S.L. n. 47 di Biella e n. 51 di Novara;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti di causa;

alla pubblica udienza del 12 dicembre 2008, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l'avv. G. Contaldi per delega dell'avv. M. Contaldi, l'avv. Pafundi e l'avv. Lorenzoni per delega dell'avv. Vinti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

1. Con ricorso in data 16.2.2002, proposto ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. e 8 L. n.205/2000, la Cassa di risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca s.p.a., chiedeva al Presidente della Sezione II del TAR del Piemonte l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione piemontese per la somma di euro 184.994,73, oltre interessi legali maturati fino all'adozione del richiesto provvedimento monitorio, rappresentando che la Cassa di risparmio di Vercelli aveva concesso alla Casa di cura "San Gaudenzio" s.p.a. tre aperture di credito in conto corrente, rispettivamente di lire 850 milioni, 248 milioni e cinquecentomila e 445 milioni circa; che in

relazione ad esse la detta Casa di cura, a garanzia, aveva ceduto in suo favore numerosi crediti vantati nei riguardi della U.S.S.L. n. 47 di Biella e della U.S.S.L. n. 51 di Novara; che tali atti di cessione erano contenuti in tre rogiti notarili relativi alle menzionate aperture di credito, rogiti nei quali venivano indicate anche le fatture concernenti le pretese creditorie nei confronti delle due Amministrazioni sanitarie, a cui, peraltro, le medesime cessioni di credito erano state debitamente notificate, quali debitori ceduti.

Esponessa, in particolare, l'istituto di credito istante che la U.S.S.L. n. 51 di Novara aveva provveduto a soddisfare poi tutti i crediti oggetto di cessione, salvo alcuni riferiti all'anno 1993 (per un importo di euro 143.524,31), così pure la U.S.S.L. n. 47 di Biella, ad eccezione di alcuni relativi allo stesso anno 1993 (per un importo di euro 60.735,34); che, per le somme residue non ancora pagate, era subentrata la Biverbanca s.p.a. (nella quale si erano nel frattempo fuse per concentrazione la Cassa di risparmio di Vercelli e quella di Biella) a cui dovevano riferirsi quindi tutti i diritti e obblighi delle società preesistenti, anche relativamente alla posizione creditoria nei confronti delle U.S.S.L. n. 47 e 51; che, successivamente, con due note del 2001, la Cassa di risparmio di Biella e Vercelli s.p.a. aveva diffidato la Regione Piemonte al pagamento delle somme di cui erano risultate debitrice le prefate U.S.S.L., note a cui faceva seguito la proposizione del menzionato ricorso per decreto ingiuntivo presso il TAR per il Piemonte, con il provvedimento presidenziale n. 1/2002 del 19.2.2002, oggetto poi, da parte della Regione Piemonte, del ricorso in opposizione n. 252/02, su cui si è pronunciata appunto la sentenza n.678/2003, ora oggetto di esame.

Nella proposta opposizione la Regione Piemonte - dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e il proprio difetto di legittimazione passiva – osservava, in particolare, che, gli atti di cessione avevano il solo scopo di ottenere le tre citate aperture di credito, operazioni tutte subordinate ad un'espressa accettazione da parte dell'Amministrazione, la quale era invece mancata nel caso in esame.

Nel giudizio si costituiva la Cassa di risparmio di Biella e Vercelli s.p.a., che replicava alla deduzioni ex adverso svolte, concludendo per la fondatezza delle proprie pretese creditorie.

Si costituivano, altresì, nello stesso giudizio – dopo la disposta integrazione del contraddittorio - le Gestioni Liquidatorie delle U.S.S.L. n. 47 di Biella e n. 51 di Novara, evidenziando in particolare, l'inoperatività nei loro confronti degli atti di cessione assunti come fondamento del credito vantato dalla Cassa di risparmio di Biella e Vercelli s.p.a., essendo essi privi della loro espressa adesione, manifestazione di volontà necessaria, che - in deroga ai principi civilistici in materia di cessione del credito - era stata invece prevista espressamente in apposita clausola nei tre sopraindicati rogiti notarili.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata l'adito Tribunale – ritenuta sussistente nella specie la giurisdizione del Giudice amministrativo e prescindendo dall'esame dell'eccepito difetto di legittimazione passiva – accoglieva il ricorso in opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ivi impugnato e assorbimento delle ulteriori eccezioni proposte, statuendo, nelle conclusioni, che la mancata adesione da parte delle U.S.S.L. n. 47 di Biella e n. 51 di Novara alla cessione dei crediti oggetto di pretesa

non poteva far considerare avvenuto il completamento della fattispecie, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva relativa all'efficacia di aperture di credito che fossero garantite come previsto negli accennati rogiti notarili, non potendo, peraltro, essere riconosciuta alle cessioni di credito azionate nel presente ricorso natura autonoma, sicché la Cassa di risparmio di Biella e Vercelli s.p.a. non poteva ritenersi quale legittima cessionaria dei crediti che la Casa di cura "San Gaudenzio" s.p.a. aveva concesso in garanzia.

E ciò ancorché fosse intervenuta a suo tempo l'effettiva concessione di aperture di credito in favore di quest'ultima, in quanto il potere di procedervi "comunque" era stato oggetto di espressa previsione tra le parti; con la conseguenza che la mancata adesione da parte delle amministrazioni debentrici aveva come unico effetto quello di rendere sospensivamente condizionato l'obbligo di concedere l'apertura di credito in capo alla ricorrente, nel senso che la Casa di cura in parola non ne avrebbe potuto in alcun modo pretendere l'attivazione.

3. Avverso tale sentenza è stato proposto l'odierno appello, con il quale la Biverbanca s.p.a. ha sostenuto, in sintesi, che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di cessione di credito intercorso tra la Banca stessa e la Casa di cura San Gaudenzio, aveva immediatamente realizzato nel caso in esame l'effetto traslativo, tipico del contratto di cessione, osservando, in particolare, che con la gravata pronuncia sarebbe stato negato, invece, il verificarsi di tale immediato effetto traslativo, con conseguente violazione dei principi in materia di cessione di credito, sul presupposto erroneo che esso non potesse verificarsi in ipotesi, come quella in esame, di cessione pro

solvendo.

Più specificamente, l'appellante ha rilevato che la possibilità della Banca prevista dalla menzionata clausola, di negare al cedente (casa di cura "S.Gaudenzio" s.p.a.) la disponibilità delle somme di cui alle suddette aperture di credito, da un lato, non avrebbe impedito, comunque, il perfezionamento del contratto di cessione con il suo immediato effetto traslativo del credito, giacchè la clausola in questione condizionava la sola disponibilità delle somme di cui alle medesime aperture di credito; mentre, dall'altro, non avrebbe avuto alcuna efficacia, rispetto al perfezionamento della cessione, la condizione dell'espressa accettazione, avendo la Banca stessa poi concesso la disponibilità delle somme di cui alle menzionate aperture di credito.

Nelle conclusioni la Biverbanca s.p.a. ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma e/o l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, con condanna della Regione Piemonte e delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse U.S.S.L. n. 51 di Novara e n. 47 di Biella, quest'ultime per la parte di propria competenza, a corrispondere alla Biverbanca s.p.a. la somma di euro 184.994,73 (e, pertanto, la Gestione Liquidatoria della soppressa USSL n.51 di Novara per la somma di euro 143.525, 31 e la Gestione Liquidatoria della soppressa USSL n. 47 di Biella per la somma di Euro 41.481,82, oltre gli interessi legali dovuti come per legge.

La Regione Piemonte, costituitasi nella presente fase di giudizio, ha reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, già proposta in

primo grado, contestando nel merito, principalmente, la tesi dell'appellante circa la realizzazione immediata dell'effetto traslativo del credito sostenuta in relazione all'art.5 dei contratti sopra riferiti.

Si sono costituite nell'attuale fase processuale anche la Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.S.L. n. 47 di Biella – che ha replicato ai rilievi mossi nell'appello, con un'articolata memoria datata 25.11.2008, e ha concluso per la reiezione del ricorso in esame – e la Gestione Liquidatoria dell'ex USSL 51 di Novara – la quale, con memoria di costituzione e ricorso incidentale notificati in data 12.11.2003, ha controdedotto all'appello, sostenendone l'infondatezza e proponendo ricorso incidentale, affidato ai seguenti due motivi di diritto: “mancata accettazione dell'atto di cessione ex art.70 R.D. n.2440/1923 e art.9 L. n.2248/1865, all. E”; “preventiva cessione dell'importo di euro 94.660, 38 alla Comit Factoring”.

Entrambe le predette Gestioni Liquidatorie hanno peraltro sostenuto, in via subordinata, che il contratto di cessione di credito in questione non sarebbe opponibile alle Amministrazioni cedute, essendo nella specie applicabile il divieto pubblicistico di cessione dei crediti verso lo Stato derivanti da contratti di somministrazione, fornitura ed appalto.

Successivamente, con memoria in data 10.9.2008, parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa al preteso debito della USSL 51 di Novara per la somma sopraindicata, essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti, insistendo per l'accoglimento del proposto appello relativamente alla parte residua della domanda, concernente il preteso debito, sopra specificato, della USSL n.47 di Biella.

Nel prosieguo, in data 11.12.2008, è stato depositato atto di

accettazione della predetta rinuncia a domanda nell'interesse della Gestione Liquidatoria della soppressa USSL 51 di Novara.

4 .All'udienza del 12 dicembre 2009, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuto la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come emerge dalla narrativa che precede, la Cassa di risparmio di Biella e quella di Vercelli (istituti bancari poi fusi per concentrazione nella Biverbanca s.p.a.) adivano, con ricorso per decreto ingiuntivo, il T.A.R. del Piemonte, ottenendo in proprio favore l'emissione del decreto del Presidente della II Sezione 19.2.2002 n.1/2002, atto che veniva poi impugnato innanzi allo stesso T.A.R. dalla Regione piemontese, con ricorso per opposizione, poi accolto dal medesimo Tribunale con la sentenza n.678/2003, di revoca del detto decreto.

Tale sentenza costituisce, appunto, l'oggetto dell'odierno appello, con il quale la Biverbanca s.p.a. sostiene, in sintesi, che l'interpretazione del TAR non sarebbe conforme alla lettera, né alla ratio degli atti di cessione dei crediti, in quanto nel caso in esame la clausola di cui all'art. 5 dei contratti di cessione di credito stipulati tra le parti (Istituto di credito anzidetto e Casa di cura "San Gaudenzio"), ha determinato in via immediata l'effetto traslativo proprio del contratto di cessione e che, con la decisione impugnata, sarebbe stata erroneamente negata, invece, la realizzazione di tale immediato effetto, con conseguente violazione dei principi in materia di cessione di credito.

Sostiene, inoltre, l'appellante che la possibilità, prevista dalla menzionata clausola, per l'istituto bancario, di negare al cedente (Casa di

cura “S.Gaudenzio”) la disponibilità delle somme di cui alle menzionate aperture di credito, non avrebbe impedito, comunque, il perfezionamento del contratto di cessione con il suo immediato effetto traslativo del credito, atteso che la clausola in questione condizionava la sola disponibilità delle somme di cui alle medesime aperture di credito e non altro.

2. Prima di passare alla esame di dette censure, il Collegio deve dare atto, innanzitutto, della rinuncia nel frattempo intervenuta da parte dell'appellante alla domanda relativa al preteso debito della U.S.S.L. n. 51 di Novara per la somma sopraindicata, essendo intervenuto un accordo transattivo tra le parti, rinuncia accettata dalla Gestione Liquidatoria della anzidetta soppressa U.S.S.L., come da atto depositato l'11.12.2008.

Dal che anche la improcedibilità conseguente, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'appello incidentale sopra specificato.

3. Quanto poi alla riproposta eccezione di difetto di legittimazione passiva, anch'essa sollevata in via preliminare dalla Regione, deve ritenersi che dal relativo esame possa comunque prescindersi, essendo nel merito infondata la domanda della Biverbanca s.p.a. per motivi che non dipendono dall'individuazione dell'ente tenuto al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo sopra indicato.

4. Nel merito ritiene il Collegio che le censure anzidette non siano fondate per le ragioni di seguito indicate:

a) la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a. ha inizialmente basato la propria pretesa creditoria su fatture emesse dalla Casa di cura “San Gaudenzio” s.p.a. nei confronti delle U.S.S.L. n. 47 di Biella e n. 51 di Novara e non ancora pagate, in relazione ai tre atti notarili sopra specificati,

nei quali l'Istituto bancario aveva concesso alla Casa di cura medesima aperture di credito per la cui garanzia quest'ultima aveva ceduto vari crediti derivati da numerose fatture emesse nei confronti di alcune amministrazioni sanitarie (tra cui anche le U.S.S.L. n. 47 di Biella e n. 51 di Novara), atti notarili nei quali assume particolare rilevanza - come evidenziato anche dalla Regione Piemonte e dalla Gestione Liquidatoria della U.S.S.L. n. 47 di Biella - la disposizione contenuta nell'art. 5, con la quale è stato stabilito che la disponibilità dell'apertura di credito sarebbe stata subordinata all'adesione delle Amministrazioni interessate alla cessione dei crediti oggetto della pretesa azionata, condizionandosi con ciò sospensivamente, all'adesione stessa, non già le singole aperture di credito, ma l'operatività di tutte le operazioni negoziali convenute, attesa l'espresso accordo in tal senso intervenuto tra le parti; sicché appare evidente nel caso in esame che, per effetto di tale specifica disposizione contrattuale, le parti hanno deciso di derogare all'ordinaria disciplina in materia di cessione del credito, assegnando una rilevanza essenziale al consenso del debitore ceduto;

b) più specificamente, con riguardo al rilievo centrale dell'appello, per il quale nella specie si sarebbe verificato immediatamente l'effetto traslativo della cessione del credito in questione, deve rilevarsi che - pur prevedendosi nel codice civile, da un lato, nell'art. 1260 ("cedibilità dei crediti"), al comma 1, che "il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge" e, dall'altro, nell'art. 1264 ("efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto"), al comma 1, che "la cessione ha effetto nei confronti del

debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli sia stata notificata" - nel caso in esame, è intervenuta tra le parti, tuttavia, la suddetta clausola contrattuale (contenuta nei contratti stipulati tra l'Istituto di credito menzionato e la Casa di cura "S.Gaudenzio" e aventi ad oggetto "atto di cessione pro solvendo di crediti accertati e definitivi" verso enti pubblici e privati a fronte di apertura di credito utilizzabile in conto corrente"), che stabilisce testualmente che "qualsiasi disponibilità dell'apertura di credito come sopra accordata rimane subordinata al ricevimento di regolare lettera con la quale l'amministrazione interessata aderisca alla cessione in oggetto e dichiara che nessun altro vincolo o privilegio grava sui crediti ceduti"; clausola questa di assoluta chiarezza nel suo tenore;

c) conseguentemente, non può condividersi l'interpretazione che di essa intende dare l'Istituto appellante, quando assume che il contratto in parola conterrebbe in effetti due distinte operazioni (l'apertura di credito e la cessione dei crediti) che nella sostanza determinerebbero effetti giuridici ben diversi; dovendosi ritenere invece - in ciò condividendosi la statuizione del TAR Piemonte - che l'apertura di credito e la cessione dei crediti in favore dell'Istituto bancario in questione non costituivano due operazioni negoziali distinte, non avendo la seconda una propria autonoma funzione, per assolvere ad uno scopo di garanzia rispetto alla prima, sicché deve reputarsi che il contratto stesso presentava in effetti un duplice aspetto negoziale, ossia quello di un'apertura di credito a fronte della cessione da parte della Casa di cura predetta di alcuni crediti, in particolare in favore di alcune aziende sanitarie locali, e, inoltre, quello dello stretto collegamento dell'apertura di credito alla cessione dei crediti a garanzia per il

finanziamento, da parte della banca in questione, della stessa Casa di cura e che, in definitiva, la citata clausola trascendeva in effetti la questione circa l'autonomia delle due fattispecie contrattuali, tra loro correlate per quanto accennato;

d) in altri termini, l'apertura di credito e la cessione dei crediti in favore della Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a. non costituivano, come già chiarito dal TAR, due operazioni negoziali distinte, atteso che la seconda non era caratterizzata da una propria funzione autonoma, assolvendo ad uno scopo di garanzia rispetto alla prima, che, a sua volta, era stata, per espressa previsione convenzionale, ritenuta attivabile solo subordinatamente all'adesione alla cessione delle Amministrazioni sanitarie interessate, sicché l'art. 5 degli atti notarili suddetti doveva essere letto in tal senso e "la configurazione della fattispecie concreta non poteva che prevedere la prestazione dell'adesione come suo elemento indefettibile, in quanto in sua assenza, la funzione accessoria di garanzia non avrebbe in alcun modo potuto essere assolta"; dal che la conseguenza che al riguardo non può essere condivisa la tesi della Biverbanca - secondo cui, come già evidenziato, l'adesione dell'Amministrazione sarebbe stata rilevante unicamente ai fini della concessione delle aperture di credito, mentre alcuna incidenza avrebbe avuto in ordine alla cessione dei crediti, per la cui operatività si sarebbe dovuto quindi prescindere dal consenso del debitore ceduto, sulla base di quanto disposto dalla disciplina generale - contrastando la tesi stessa con il concreto assetto di interessi voluto dalle parti e precisato nei tre atti notarili menzionati, ossia la concessione di linee di credito con contestuale prestazione di garanzia rappresentata dalla cessione di alcuni

crediti di cui era titolare il soggetto finanziato in favore dell'istituto mutuante, in cui le aperture di credito fossero concretamente subordinate alla condizione sospensiva dell'adesione dei debitori ceduti ai negozi di cessione;

e) alla stregua di quanto considerato, appare evidente che - come riconosciuto dai primi giudici - rispetto ai negozi principali di finanziamento, l'adesione delle Amministrazioni cedute nella specie ha operato certamente come condizione sospensiva di efficacia, il cui mancato avveramento ha privato gli stessi di ogni loro immediata operatività, con la conseguenza che, per il principio di accessorialità, anche quelli di garanzia, costituiti nel caso in esame dalle cessioni di credito, sono rimasti inefficaci e che, in definitiva, dal rapporto di accessorialità tra i due negozi (il principale, di finanziamento e, l'altro, di garanzia) deve dedursi che se l'operatività del primo è stato subordinato all'adesione del debitore alla cessione dei crediti offerti in garanzia, tale ultima manifestazione di volontà ha costituito anche elemento accidentale dello stesso negozio di garanzia; sicchè deve concludersi che la mancata prestazione dell'adesione da parte delle U.S.S.L. n. 47 di Biella e n. 51 di Novara alla cessione dei crediti in questione non ha reso possibile considerare avvenuto il completamento della fattispecie, per il mancato avveramento della condizione sospensiva relativa all'efficacia di aperture di credito che fossero garantite come previsto nei menzionati atti notarili e non potendo essere riconosciuta in alcun modo natura autonoma alle cessioni di credito azionate nel ricorso.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono l'Istituto di credito odierno appellante non può essere considerato, dunque, come legittimo

cessionario dei crediti che la Casa di Cura “San Gaudenzio” s.p.a. aveva concesso in garanzia e ciò anche a suo tempo fosse intervenuta l’effettiva concessione di aperture di credito in favore di quest’ultima, in quanto il potere di procedervi era stato comunque oggetto di espressa previsione tra le parti, avendo la mancata adesione da parte delle amministrazioni sanitarie debentrici l’effetto di rendere sospensivamente condizionato l’obbligo di concedere l’apertura di credito in capo all’Istituto di credito ricorrente, nel senso che la Casa di Cura in alcun modo ne avrebbe potuto pretendere l’attivazione.

Per quanto riguarda la U.S.S.L. interessata, peraltro, non avendo essa mai aderito alla cessione di credito predetta, continuando anzi ad eseguire direttamente i pagamenti alla Casa di cura “S.Gaudenzio”, come dimostrato dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, tali pagamenti hanno certamente liberato la Gestione Liquidatoria appellata dalle obbligazioni assunte verso la clinica menzionata, risultando di conseguenza illegittimo il titolo monitorio concesso a suo tempo alla Biverbanca s.p.a., attesa l’inefficacia degli atti di cessione dei predetti crediti nei confronti della stessa U.S.S.L., per la mancata necessaria adesione di quest’ultima a tali atti.

Da ciò, conclusivamente, la correttezza della pronuncia del T.A.R. del Piemonte, che ha revocato il decreto presidenziale n.1/2002, e l’infondatezza del ricorso in esame.

L’appello in epigrafe specificato, nella parte residuale in ordine alla quale non è intervenuta la rinuncia da parte della s.p.a. Biverbanca, deve essere, pertanto, respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, in relazione alla particolarità della controversia, per compensare tra le parti in causa le spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, così dispone:

- dà atto della rinuncia in relazione alla parte dell'appello nella parte riguardante il preteso debito della U.S.S.L. n. 51 di Novara per la somma sopraindicata;
- respinge, per il resto, il ricorso in appello in epigrafe specificato;
- dichiara compensate le spese del giudizio;
- ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2008, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Domenico Cafini	Consigliere est.
Roberto Garofoli	Consigliere
Francesco Bellomo	Consigliere
Claudio Contessa	Consigliere

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere

Segretario

DOMENICO CAFINI

STEFANIA MARTINES

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 2/03/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria